



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA (art. 36 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
e Linee Guida ANAC n. 4)

Approvato con Deliberazione Comunale del Consiglio n. 26 del 22/03/2022

INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto del Regolamento
2	Principi
3	Modalità di acquisizione degli interventi
4	Limiti di applicazione per valore
5	Svolgimento delle procedure sotto soglia
5A	Servizi e forniture
5B	Lavori
6	Modalità delle indagini di mercato
7	Requisiti degli operatori economici
8	Procedure di somma urgenza
9	Forma del contratto
10	Esecuzione e pagamenti
11	Oneri fiscali
12	Obblighi di trasparenza
13	Rinvio dinamico
14	Entrata in vigore

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi di quanto disposto da:

- art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche solo "Codice"),
- Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018,

individua i principi ed i criteri delle procedure relative agli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, a cui il Comune di Castiglione della Pescaia (indicato di seguito per brevità "Ente") intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali.

Articolo 2

PRINCIPI

1. L'Ente basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre all'indizione delle procedure tese all'individuazione del contraente. Per gli affidamenti il cui valore risulti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'Ente ricorre alle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria.

2. Nel presente Regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture (beni e servizi); le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture " all'art. 36.

3. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare la tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze dell'Ente.

4. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

5. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.

6. Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

- c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;
 - d) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.
7. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti. Qualora l'Ente inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni.
8. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.
9. Nell'ambito delle "buone pratiche" che le stazioni appaltanti devono perseguire, deve essere di volta in volta bilanciata l'esigenza di semplificazione prevista per i contratti sottosoglia, con il rispetto dei principi suddetti, pur riconoscendo che nessun principio ha maggiore importanza rispetto agli altri.

Articolo 3

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'acquisizione degli interventi può avvenire:
- a) in amministrazione diretta, nel limite degli importi per l'affidamento diretto previsti dall'art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 (€ 150.000,00);
 - b) con affidamento ad operatori economici, qualificati in ragione all'importo dell'affidamento.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

Articolo 4

LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

Articolo 5

NORME COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

1. Per gli affidamenti sotto soglia, fatti i salvi i limiti e le disposizioni previste nel presente regolamento, si applica l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
2. In tema di criteri di aggiudicazione vale quanto previsto dagli artt. 36, comma 9-bis e 95 del D.Lgs. 50/2016; nel caso di procedure competitive o di comparazione di più preventivi o offerte, la scelta della migliore offerta o del miglior preventivo è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, fatto salvo quanto previsto, per gli affidamenti di servizi e forniture, all'art. 95, comma 3 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
3. Per gli affidamenti di lavori a prescindere dal numero di offerte ricevute, tranne che nelle procedure negoziate e ordinarie di cui all'art. 5B, comma 2, lett. c), d) ed e), non si applica l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità del Responsabile Unico del Procedimento di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del medesimo D.Lgs. 50/2016.
4. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti diretti, normati dai

successivi artt. 5A e 5B, commi 1 e 2, lett. a) e b), si procede con un unico provvedimento amministrativo.

5. Gli uffici, pertanto, potranno procedere ad affidamento diretto tramite una unica determina (determina a contrarre semplificata), contenente gli elementi previsti dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; con tale atto, qualora sia stata svolta una formale progettazione, potranno essere approvati gli elaborati progettuali e dovranno essere assunti gli impegni di spesa in favore dell'affidatario.

6. I Responsabili Unici dei Procedimenti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate previste nel presente regolamento e nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale; in tal caso il ricorso alle procedure ordinarie dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità.

Art. 5A - Servizi e forniture

Per l'acquisizione di beni e servizi sono stabilite le seguenti fasce di acquisto:

1. PER IMPORTI INFERIORI AD 5.000,00 €(AFFIDAMENTO DIRETTO)

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, modificativo dell'art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici e senza l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico od altri strumenti elettronici messi a disposizione dalle centrali di committenza o dal soggetto aggregatore regionale (MePA, Start, ecc...).

La scelta dell'affidatario deve essere motivata, anche in forma sintetica (ad es. richiamando il presente regolamento) nella determina a contrarre o atto equivalente, facendo riferimento alle indicazioni di cui alla successiva lett. b).

b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni, nel rispetto del principio di rotazione:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

c) La soglia di €5.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.

d) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste l'obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A €5.000,00

a) L'affidamento e l'esecuzione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici.

La scelta dell'affidatario deve essere motivata, anche in forma sintetica, così come previsto al precedente comma 1, con le medesime modalità ivi previste.

Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste l'obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

b) L'affidamento e l'esecuzione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, può avvenire tramite affidamento diretto, previa indagine di mercato (manifestazione di interesse) o consultazione di elenchi di operatori economici, l'invito è rivolto, ove esistenti, ad almeno cinque operatori economici.

c) In ogni caso, rimane salvo il fatto che gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia deve avvenire nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 36, comma 1 (rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale), e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del D.Lgs. 50/2016.

La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire individuandoli sulla base del successivo articolo 6; in particolare, per le procedure non aperte al mercato, per quanto riguarda, invece, l'applicazione del principio di rotazione vale quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4.

Gli affidamenti di cui al presente comma 2 dovranno essere effettuati mediante ricorso al mercato elettronico od altri strumenti elettronici messi a disposizione dalle centrali di committenza o dal soggetto aggregatore regionale (MePA, Start, ecc...).

Art. 5B - Lavori

Per l'esecuzione dei lavori sono stabilite le seguenti fasce di affidamento:

1. PER IMPORTI INFERIORI AD 5.000,00 €(AFFIDAMENTO DIRETTO)

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, modificativo dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici e senza l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico od altri strumenti elettronici messi a disposizione dalle centrali di committenza o dal soggetto aggregatore regionale (MePA, Start, ecc...).

La scelta dell'affidatario deve essere motivata, anche in forma sintetica (ad es. richiamando il presente regolamento) nella determina a contrarre o atto equivalente, facendo riferimento alle indicazioni di cui alla successiva lett. b).

b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni, nel rispetto del principio di rotazione:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuale;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

c) La soglia di €5.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.

d) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste l'obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI PARI O SUPERIORI AD €5.000,00

a) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici.

La scelta dell'affidatario deve essere motivata, anche in forma sintetica, così come previsto al precedente comma 1, con le medesime modalità ivi previste.

Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste l'obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

b) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 euro ed inferiore ad euro 150.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti in tal numero gli operatori economici da invitare.

Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste l'obbligo né di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti né, tantomeno, di effettuare una preventiva indagine di mercato (manifestazione di interesse).

Dato che per questa tipologia di affidamento risulta necessaria l'effettiva acquisizione di almeno tre preventivi e tenuto conto delle caratteristiche e del luogo di esecuzione dei lavori, si potrà, alternativamente:

1) richiedere, tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, l'offerta economica ad un maggior numero di operatori economici (c.d. procedura concorrenziale), scelti fra quelli operanti nel mercato di riferimento, al fine di acquisire almeno tre preventivi; nel caso in cui pervenga un numero inferiore di preventivi sarà necessario reiterare la richiesta ad altri operatori economici, facendo comunque salvi gli effetti della procedura già svolta.

2) acquisire in forma scritta, con modalità informale, almeno tre preventivi di spesa e, a seguito di una comparazione tra gli stessi, richiedere, sempre tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, la conferma del preventivo ad uno degli operatori economici interpellati (c.d. affidamento diretto) e le dichiarazioni di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso nella determina di affidamento dovrà anche essere specificate la modalità, tra quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), prescelta per l'acquisizione delle offerte o dei preventivi da valutare, oltre che gli operatori economici interpellati.

c) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00 euro, avviene mediante ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato (manifestazione di interesse) o consultazione di elenchi di operatori economici, l'invito è rivolto, ove esistenti, ad almeno dieci operatori economici.

d) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 euro ed inferiore ad 1.000.000,00 euro, avviene mediante ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato (manifestazione di interesse) o consultazione di elenchi di operatori economici, l'invito è rivolto, ove esistenti, ad almeno quindici operatori economici.

e) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo, avviene mediante ricorso alle procedure ordinarie di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

f) In ogni caso, rimane salvo il fatto che gli affidamenti di lavori sotto soglia deve avvenire nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 36, comma 1 (rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del D.Lgs. 50/2016.

La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire individuandoli sulla base del successivo articolo 6; in particolare, per le procedure non aperte al mercato; per quanto riguarda, invece, l'applicazione del principio di rotazione vale quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4.

Gli affidamenti di cui al presente comma 2 dovranno essere effettuati mediante ricorso al mercato elettronico od altri strumenti elettronici messi a disposizione dalle centrali di committenza o dal soggetto aggregatore regionale (MePA, Start, ecc...).

Articolo 6

MODALITÀ DELLE INDAGINI DI MERCATO

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 5.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con uno dei seguenti criteri:

a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, oltreché eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

b) Consultazione di elenchi (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

- c) Pubblicazione di un avviso sul profilo del committente contenente:
- Il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione ...)
 - i requisiti generali di idoneità professionale;
 - eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
 - eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
 - l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;
 - il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni.
- L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni (salvo motivate urgenze).

Articolo 7

REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Ente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.
2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPMI di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:
 - a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
3. Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 resa all'atto di presentazione dell'offerta.
4. Prima della stipula del contratto l'Ente è tenuto all'effettuazione della verifica dei requisiti autocertificati dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta, a seconda degli importi, con le modalità previste dai punti 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4.
5. L'Ente può comunque procedere in qualsiasi momento alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Articolo 8

PROCEDURE DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informa prontamente il Responsabile del Settore competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile Unico del Procedimento dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. L'esecuzione dei lavori e/o delle ordinazioni di somma urgenza può avvenire entro il limite di

200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.

3. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Settore competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. Gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza sono pubblicati sul profilo del committente e contestualmente, comunque in un termine congruo e compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza.

Articolo 9

FORMA DEL CONTRATTO

1. I contratti per importi fino ad €40.000,00, sono stipulati mediante la sottoscrizione in modalità elettronica da parte del Responsabile del Settore interessato e del soggetto affidatario degli atti che contengono le clausole essenziali del contratto di appalto affidato; con la sottoscrizione delle parti contraenti, i suddetti atti acquisiscono valore contrattuale a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e dell'art. 32 c. 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 nel caso di contratti conclusi con ditte commerciali il contratto potrà essere concluso anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi strumenti negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.

2. I contratti per importi superiori ad €40.000,00 e fino ad €150.000,00 sono stipulati mediante scrittura privata, in modalità elettronica fra le parti.

3. I contratti conclusi con le modalità di cui ai precedenti punti n. 1 e 2 saranno registrati solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a cura e spese della parte che ne chiederà la registrazione.

4. I contratti per importi superiori ad €150.000,00 sono stipulati, in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante atto pubblico notarile informatico.

5. I contratti conclusi con le modalità di cui al precedente punto n. 4 saranno soggetti a registrazione c/o l'Ufficio del Registro, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 131/86, con spese a carico dell'affidatario.

6. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nelle seguenti ipotesi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;

c) nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 50/2016;

d) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, nei limiti di cui all'art. 3, lettera bbb) del D.Lgs. 50/2016;

e) nel caso di affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016;

7. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e, ove previsto, il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., nonché,

quando prevista, la documentazione relativa alla sicurezza dei cantieri, alla valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale/prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 10

ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite (art. 102 del Codice).
2. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene i lavori, essi sono soggetti all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, come previsto dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze c/o l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
4. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Articolo 11

ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

Articolo 12

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'Ente pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente e del Codice.
2. Ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 36 c. 2 lett. a) la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, normati dai precedenti artt. 5A e 5B, commi 1 e 2, lett. a), non è obbligatoria.
3. Gli atti emessi in dipendenza del Codice e/o del presente Regolamento, quando previsto, sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D.Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Castiglione della Pescaia.

Articolo 13

RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 assumono validità anche nel caso in cui le disposizioni del Codice vengano sospese e/o derogate in funzione di specifiche normative nazionali, anche parzialmente e/o temporaneamente.

Articolo 14

ENTRATA IN VIGORE

4. Il presente regolamento entrerà in vigore nei tempi e nei modi indicati nella delibera di approvazione. Il presente regolamento entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Comune.